NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 8

Integrazione della relazione di cui all'articolo 2 secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871

La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, e' integrata con un'apposita parte sull'attivita' del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunita' europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunita' verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonche', per cio' che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee. Analoga relazione sara' presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attivita' del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa.

Versione in vigore dal 25 marzo 1989, non più in vigore dal 27 febbraio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Estremi	Legge 9 marzo 1989, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-generali-sulla-partecipazione-dell-italia-al-processo-normativo-1989/art-8-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

integrazione-della-relazione-di-cui-all-articolo-2-secondo-comma/versione/0